

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

CALENDARIO VENATORIO 2013/2014

PARTE I
L'ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 7/5/2003 con il quale è stata inserita, limitatamente alla popolazione di Sicilia, la Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della Legge 157/1992;

VISTO il rinvio all'art.18, L.n. 157/1992 previsto dall'art. 2, comma 5, L.R. n. 33/1997 e dall'art.10 della L.R. n° 7/2001;

VISTO l'art. 20, commi 7-9, L.R. n. 19/2005 "*Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.*";

SENTITO ai sensi dell'art. 18, co. 1, L.R. n. 33/1997 il *Comitato Regionale Faunistico Venatorio* che nella seduta del 23 aprile 2013 ha espresso il proprio parere;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;

VISTO il parere reso dall'ISPRA con nota prot. N. 21354 del 23/05/2013;

PRESO ATTO che in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari ed in esecuzione dei precedenti Piani Faunistici Venatori sono state istituite lungo le rotte di migrazione *riserve naturali e oasi di protezione* individuate nell'all. B al presente decreto; che tale adempimento è stato accertato dal TAR Palermo con sent. n. 548/2011; che la totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica insiste all'interno di aree interdette in via assoluta all'attività venatoria; che su quasi tutti i rimanenti laghi artificiali siciliani gestiti dai *Consorzi di bonifica* o da altri Enti pubblici l'esercizio venatorio è precluso ai sensi dell'art. 24, co. 5, L.R. n. 33/1997 (*fondi chiusi*); che, infine, su alcuni invasi dei

pochi restanti vige il regime giuridico previsto per S.I.C. o Z.S.C. e Z.P.S.;

PRESO ATTO, pertanto, che in tutto il territorio siciliano l'avifauna acquatica gode di un livello di protezione per ciò che riguarda l'attività venatoria quasi assoluto;

PRESO ATTO che salvo pochissime eccezioni ininfluenti sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il *Piano Regionale dei parchi e delle Riserve Naturali* riguardante la costituzione di 87 riserve naturali alle quali si aggiungono i Parchi dell'Etna, delle Madonie, dei Nebrodi, dell'Alcantara, di Floristella;

PRESO ATTO che in Sicilia, in esecuzione dei precedenti Piani Faunistici Venatori sono state istituite, nei limiti territoriali dettati dall'art. 14, co. 6, L.R. n. 33/1997, Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agro Venatorie, oltre che allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui all'allegato B al presente decreto;

CONSIDERATO che in Sicilia con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (ARTA) sono stati istituiti n° **204** Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° **15** Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° **14** aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di **233** aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia **217** SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

CONSIDERATO che, salvo più stringenti *misure di conservazione* della fauna selvatica previste nei rispettivi *piani di gestione*, in ogni sito della Rete Natura 2000 sono apposte, comunque, le ulteriori limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 17/10/2007, n. 28223 - Gazzetta Uff. 06/11/2007, n. 258;

RITENUTO che ai fini di una corretta valutazione del complessivo grado di protezione assicurato alla fauna selvatica occorre tenere in considerazione che il **35,0%** della T.A.S.P. è assoggettata ad un regime di protezione assoluto;

CONSIDERANDO che l'art. 2 della *Convenzione di Parigi* del 18 ottobre 1959 resa esecutiva in Italia con L.n. 812 del 24 novembre 1978 protegge tutti gli uccelli durante il periodo di riproduzione, e gli uccelli migratori anche durante il percorso di ritorno nei luoghi di nidificazione;

CONSIDERATO che la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con L. 5 agosto 1981 n. 503, la Direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all'inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione preuziale);

CONSIDERATO che l'art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «*In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale*» ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono previste le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari e internazionali, standard minimi e

uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., ex plurimis, *Corte Costituzionale sent. n. 536/2001; sent. n. 227/2003; sent. n. 233/2010*);

CONSIDERATO che l'art. 42, L.n. 96/2010 (Legge comunitaria 2009) introducendo, tra l'altro, il comma 1/bis all'art. 18, L. 157/1992 *non ha modificato i termini di apertura e chiusura del prelievo venatorio fissati precedentemente dal legislatore*, statuendo semplicemente dei principi che il legislatore stesso ha evidentemente ritenuto essere già ossequiati dall'art. 18, comma 1, stessa L. 157/1992 (cfr. *TAR Piemonte ord. n. 691/2010; TAR Veneto, sez. I, ord. n. 780/2010*);

CONSIDERATO, quindi, che l'art.18, comma 1/bis, L.n. 157/1992 deve essere inteso come posto a baluardo di successive possibili integrazioni al calendario venatorio statale di specie cacciabili il cui periodo di attività venatoria dovrà rispettare i principi dettati dal diritto comunitario e internazionale;

CONSIDERATO che ai fini della salvaguardia del patrimonio faunistico e salva la procedura di cui all'art. 18, co. 4, L.R. n. 33/1997 i motivi, importanti e di carattere eccezionale, che in Sicilia possono comportare, in via temporanea, l'imposizione di particolari divieti di caccia o riduzione dei relativi periodi di prelievo sono quelli connessi alla diminuzione della *consistenza faunistica di determinate popolazioni*, alla sopravvenienza di particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, a malattie o altre calamità di cui allo stesso art. 18, co. 4, L.R. n. 33/1997;

CONSIDERATO che salvo il procedimento particolare previsto nelle ipotesi citate al punto precedente, ogni ulteriore intervento che modifica definitivamente il calendario venatorio legale di cui all'art. 18, co. 1, L.n. 157/1992 può attuarsi esclusivamente attraverso il procedimento generale di revisione di cui all'art. 18, comma 3, stessa Legge appositamente previsto anche per questioni riguardanti la consistenza delle singole specie;

CONSIDERATO che in assenza delle condizioni previste nei punti precedenti, le date di apertura e chiusura della caccia restano fissate dall'art. 18, comma 1, L. 157/1992 non potendosi riconoscere altrimenti potere discrezionale all'Amministrazione di modificare le date del calendario venatorio legale;

CONSIDERATO di non potere attribuire valore giuridico a classificazioni unilaterali BirdLifeInternational circa lo status delle popolazioni di avifauna: classificazioni non riconosciute da organi istituzionali. Considerato, altresì, di non potere attribuire valore giuridico a studi, linee guida, documenti redatti dal c.d. Comitato Ornis, e qualsiasi altro contributo scientifico riguardante la gestione delle singole specie tendenti a contrarre o ampliare i periodi di attività venatoria fissati dalla Legge. Ciò, anche per due diverse ragioni: perché non sempre detti contributi scientifici provenienti da più fonti sono sovrapponibili; perché avendo essi carattere generale non tengono conto delle specifiche realtà regionali (cfr. *TAR Piemonte, sez. II, ord. 691/2010*).

CONSIDERATO che, fermo restando l'assenza di pregnanza giuridica nei contributi scientifici di cui al punto precedente, secondo l'ISPRA rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade (tra attività venatoria e migrazione pre-nuziale o termine del periodo riproduttivo) nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento *Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU*"; che anche questa possibilità è prevista dalla "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*";

RITENUTO che l'Istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA) esprime tre diverse tipologie di pareri: obbligatorio e non vincolante quello ex art. 18, co. 2, L.n. 157/1992 con riferimento alla preapertura dell'attività venatoria; meramente interlocutorio, non obbligatorio e non

vincolante quello ex art. 18, co. 4, L.n. 157/1992 con riferimento alle date legali di apertura e chiusura dell'attività venatoria di cui all'art. 18, co. 1, L.n. 157/1992; obbligatorio e vincolante quello di cui all'art. 18, co. 2, penultimo periodo, L.n. 157/1992 come introdotto dall'art. 42, co. 2, L.n. 96/2010 (Legge comunitaria 2009) relativo alla posticipazione non oltre la prima decade di febbraio dell'attività venatoria;

SENTITE ai sensi dell'art. 8, comma 3, L.R. n. 33/1997 le notizie e le proposte utili alla formulazione del Calendario Venatorio 2012/2013 fornite dalle Unità Operative periferiche del Servizio 7°, Ripartizioni Faunistico Venatorie, a seguito di acquisizione del parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia di competenza;

VISTE le indicazioni inoltrate dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie, ai sensi dell'art. 8, lettera p) della sopra citata L.R. n. 33/1997 circa i territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola;

RITENUTO che la formula "diverse realtà territoriali" di cui all'art. 19, co. 1/bis, L.R. n. 33/1997 ricalca pedissequamente la formula utilizzata dal Legislatore statale posta nell'art. 18, co. 2, L.n. 157/1992 la quale, però, va intesa anche con riferimento a Regioni poste a latitudini talmente distanti da comportare, per motivi fondamentalmente climatici, sostanziali anticipazioni della fine dei periodi riproduttivi di diverse specie, di tal che la preapertura della caccia, come avallato dall'ISPRA, risulta giustificabile; che le realtà territoriali dei diversi AA.TT.CC. siciliani possono considerarsi, per ciò che riguarda le tre specie prelevabili in regime di preapertura, pressoché omogenee; che là dove l'osservazione delle diverse realtà territoriali siciliane ha consigliato necessarie differenziazioni del prelievo sostenibile, l'Amministrazione ne ha tenuto minuziosamente conto (v.di limitazioni temporali e territoriali al prelievo di acquatici, Lepre italica di cui in appresso; v.di limitazioni territoriali e temporali all'uso del furetto nella caccia al coniglio selvatico di cui all'allegato A al presente Calendario Venatorio);

OSSERVATO che nel corso della trascorsa stagione venatoria quasi tutte le Regioni italiane hanno autorizzato la caccia in regime di pre-apertura;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 18, comma 2, L. 157/1992 dall'ISPRA riguardante la proposta di *pre-apertura* della caccia il primo di settembre c.a. alla Tortora, al Colombaccio, al Coniglio selvatico senza limitazione di giornate cacciabili;

TENUTO CONTO che l'Istituto in parola ha espresso parere favorevole per l'anticipazione della caccia al Coniglio selvatico, parere favorevole per l'anticipazione, limitatamente a tre giornate, della caccia alla Tortora; parere non favorevole per l'anticipazione della caccia al Colombaccio;

RITENUTO, per quanto detto prima, che il parere riguardante la *pre-apertura* della stagione venatoria, seppur obbligatorio, non è, salva motivazione, vincolante per l'Ente che lo ha chiesto (cfr. *TAR Veneto, sez. I, ord. 780/2010; TAR Piemonte, sez. II, ord. n. 691/2010; TAR Marche, sez. I, ord. n. 624/2010; TAR Veneto, sent. n. 1508/2011, TAR Palermo, sez. I, sent. n. 1633/2009; TAR Brescia, sez. II, sent. n. 1827/2009; TAR Lazio, sent. 2443/2011, Tar Emilia Romagna, sez. II, ord. n. 436/2012, ecc.);*

CONSIDERATO che la *pre-apertura* della stagione venatoria non necessita di una particolare e diffusa motivazione o istruttoria, dal momento che l'art. 18 comma 2, L. n. 157/1992 consente alle regioni di modificare le date d'inizio e termine dell'esercizio venatorio, purché contenute tra l'1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo e nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dello stesso articolo (cfr. *TAR Marche, Ancona, sent. 365/2002*);

RITENUTO che i motivi delle scelte effettuate dall'Amministrazione in tema di preapertura della caccia sono ascrivibili a quella sfera di discrezionalità tecnica propria di ogni P.A. (cfr. *TAR Marche, Ancona, sent. n. 365 del 09 maggio 2002; Tar Piemonte, ord. n. 691/2010; C.d.S., sez. V, sent. n. 1640 del 22 marzo 2012; Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012 n. 2732; Consiglio di Stato, sez. V, 03 maggio 2012 n. 2552; Consiglio di Stato, sez. V, 03 maggio 2012, n. 2536*);

RITENUTO, tuttavia, di esporre dettagliatamente le ragioni per le quali alcune parti di detto parere non sono condivisibili, e ciò partendo dal presupposto che lo *status* delle popolazioni selvatiche non ha subito variazioni rispetto alla scorsa stagione venatoria. Infatti, il prescritto parere espresso dall'ISPRA è praticamente conforme a quello immediatamente precedente espresso relativamente alla stagione venatoria 2012/13. Pertanto, possono essere utilizzati anche per la prossima stagione di caccia i riferimenti tecnico-biologici già utilizzati nella trascorsa stagione;

a) - con riferimento alla caccia al Coniglio selvatico per tutto il periodo di pre-apertura proposto dall'Amministrazione si registra il parere favorevole dell'ISPRA e, pertanto, si conferma quanto proposto;

b) - con riferimento alla limitazione a tre giornate di pre-apertura della caccia alla tortora si osserva che detta specie, in atto in buon stato di conservazione, è presente nel territorio siciliano per un periodo assai ristretto e, quindi, la pressione venatoria cui è sottoposta è minima. In tal senso è stata formulata la proposta di esercizio della caccia alla specie per tutto il periodo di preapertura. Tuttavia, volendo aderire ai suggerimenti dell'ISPRA, l'Amministrazione si conforma al suo parere nel senso che sono autorizzati solo tre giorni di caccia in regime di pre-apertura rispetto ai dieci proposti;

c) - con riferimento alla data anticipata di chiusura della caccia alla Tortora si ritiene, in via precauzionale, che ai sensi dell'art. 18, co. 4, L.R. n. 33/1997 si possa recepire il parere dell'ISPRA e, pertanto, l'Amministrazione si conforma in tal senso;

d) - con riferimento al parere dell'ISPRA di posticipare la data di apertura della caccia al Colombaccio al primo di ottobre si osserva: che il Colombaccio è una specie la cui popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria, che l'areale siciliano di questa popolazione ha avuto, nell'arco di un trentennio, una notevole espansione, passando da una copertura del 43,1% nel periodo 1979-83 (Massa, 1985), al 52,5% nel periodo 1984-92 (Lo Valvo et al., 1993), al 91,2% nel periodo 1993-2006 (AA.VV., 2008), colonizzando anche alcune isole minori, (è di comune evidenza che la specie in Sicilia ha colonizzato addirittura anche giardini ed i viali alberati dei centri urbani ivi incluso le grandi città), che a livello globale la specie non è ritenuta minacciata (IUCN, 2011), che a livello europeo attualmente la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC) (BirdLife, 2004), che nel documento della *Rete Rurale Nazionale & LIPU (2012) - Uccelli comuni in Italia - Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2011*, la specie è data in incremento forte, che l'ISPRA ha definito la specie in buon stato di conservazione, che questa specie è caratterizzata da un periodo riproduttivo particolarmente esteso, con una coda di dipendenza dei giovani che si può protrarre sino alla fine di ottobre, che in Sicilia sono state accertate nidificazioni fino al mese di agosto, con giovani ancora dipendenti dai genitori nella prima settimana di settembre, che alla popolazione sedentaria si aggiungono, nel periodo autunno-invernale, anche contingenti migratori e/o svernanti, che la migrazione post-riproduttiva inizia a settembre e termina nel mese di novembre, con un picco collocabile nel mese di ottobre, con individui provenienti dai Paesi dell'Europa centro-orientale, che a latitudini meridionali, come in Sicilia, il picco del transito autunnale è più tardivo, che un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio per questa specie, inciderebbe prevalentemente sulla popolazione locale, ritenuta in uno stato di conservazione più che ottimale e tutelerebbe la popolazione migratrice e/o svernante di provenienza extraregionale.

Per quanto detto, il parere dell'ISPRA di posticipazione dell'apertura della caccia a questa specie il

primo di ottobre non è condivisibile. Si conferma, quindi, la pre-apertura della caccia alla specie limitatamente a tre giornate di caccia. Diversamente da quanto previsto nel calendario venatorio legale, la prima chiusura della caccia al Colombaccio è anticipata al 31 dicembre 2013.

Con riferimento al periodo 1 febbraio/10 febbraio di caccia al Colombaccio da appostamento si registra il parere favorevole dell'ISPRA e, pertanto, si conferma quanto proposto dall'Amministrazione.

SENTITO l'ISPRA che ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 157/1992 ha espresso in alcuni punti della proposta di calendario venatorio 2013-14 il proprio parere non favorevole di *apertura* e chiusura della caccia nei termini fissati dal Calendario Venatorio legale proposto;

RITENUTO, per quanto espresso sopra, meramente interlocutorio, non obbligatorio, e non vincolante il parere che precede (cfr. *Corte cost., sent. n. 332/2006*);

RITENUTO, tuttavia, di dare conto, non solo sotto il profilo giuridico ma anche sotto quello biologico, delle ragioni per le quali il parere dell'ISPRA non è, in parte, condivisibile, nonostante il calendario venatorio, al di là della possibile pre-apertura della caccia e della determinazione dei carnieri giornalieri e stagionali, ha fundamentalmente natura normativa ed è sottratto ad ogni onere motivazionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. n. 240/1991 (cfr. TAR Piemonte, sez. II, ord. 691/2010):

a) - con riferimento al parere di *posticipazione* dal 16 settembre al primo di ottobre della data di apertura legale della caccia ad *Alzavola, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Mestolone, Codone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Allodola, Merlo, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena*, in via precauzionale, si ritiene che ai sensi dell'art. 18, co. 4, L.R. n. 33/1997 si possa recepire detto parere dell'ISPRA e, pertanto, l'Amministrazione si conforma in tal senso;

b) – con riferimento al parere di *anticipazione* dal 30 gennaio 2014 al 10 gennaio 2014 della data di chiusura legale della caccia al *Tordo bottaccio e al Tordo sassello* si osserva: che a livello europeo le specie sono attualmente considerate in buono stato di conservazione; che dai dati provenienti dagli inanellamenti si evince che un movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dal mese di febbraio; che nel documento della *Rete Rurale Nazionale & LIPU (2012) - Uccelli comuni in Italia - Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2011*, la specie è data in incremento moderato; che i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione “Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994” Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999, evidenziano, come riportato nel testo, che “... il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.” (pagina 183); che, ad ogni buon conto, nella Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE è dato leggere che nella predisposizione dei periodi di caccia gli Stati Membri possono utilizzare una decade di sovrapposizione fra l'inizio della migrazione pre nuziale e la chiusura del periodo di caccia. Tanto premesso, non essendo giustificabile un ulteriore restringimento del periodo di caccia - già ridotto a seguito della posticipazione della data di apertura - non si condivide il parere di anticipare anche la chiusura della caccia alle specie e, per l'effetto, si applica, come previsto nella proposta di calendario venatorio, la data legale di chiusura del 30 gennaio 2014;

c) - con riferimento al parere di *anticipazione* della chiusura della caccia alla Beccaccia dal 31 gennaio 2014 al 31/12/2013 si osserva: che nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente – Istituto Nazionale della Fauna selvatica Andreotti afferma che “*I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile*”; che nella bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 tutti gli otto

lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio; che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive al rapporto di BirdLife International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009); un capitolo della pubblicazione più recente (Delany et al., 2009) verte sullo stato di conservazione della beccaccia e riporta: un aumento della specie nidificante in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, una stabilità o un lieve incremento in Francia, un declino in Germania, Lettonia, Regno Unito ed Ucraina; sulla base di questi dati la popolazione è giudicata globalmente stabile; che il prelievo di beccacce avverrà secondo quanto stabilito dal *Piano di Gestione Internazionale della beccaccia* di cui all'allegato A per ciò che riguarda il *protocollo emergenza freddo*. Tenuto conto, inoltre, che la quasi totalità dei boschi siciliani ove vive questa specie è preclusa alla caccia data la presenza dei grandi Parchi, che il periodo di prelievo della specie è ridotto essendo prevista la posticipazione della data di apertura, si ritiene non giustificabile un ulteriore restringimento del periodo di prelievo attraverso l'anticipazione della data legale di chiusura della caccia. Per l'effetto, si conferma la data di chiusura della caccia alla specie il 30 gennaio 2014 come previsto nella proposta di calendario venatorio;

d) – con riferimento al parere di *anticipazione* dal 31 gennaio 2013 al 20 gennaio 2013 della data di chiusura legale della caccia ad *Alzavola, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Mestolone, Codone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione* si osserva quanto in appresso: che per le specie *Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua e Porciglione* la migrazione pre-nuziale ha inizio a febbraio (v., ORNIS Key Concepts 2007); con riferimento alle specie *Alzavola, Canapiglia, Codone e Folaga* la migrazione prenuziale, secondo lo stesso documento ORNIS, inizia la terza decade di gennaio, dunque in un periodo compatibile con l'attività venatoria stante che una decade di sovrapposizione tra attività di caccia e migrazione prenuziale è considerata meramente potenziale e ammessa dalla Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE; che la specie Germano reale è considerata in Europa in *buon stato di conservazione*, che la popolazione svernante in Italia ha una elevata consistenza e a detta popolazione si somma quella divenuta ormai stanziale in tutta la penisola; che le specie sopra citate, per quanto riportato in precedenza, godono su quasi tutte le superfici umide regionali di un grado di protezione pressoché assoluto. Tanto premesso, non essendo giustificabile un ulteriore restringimento del periodo di caccia, non si condivide il parere dell'ISPRA di anticipare anche la chiusura della stagione venatoria alle sopra richiamate specie e per l'effetto si applica, come previsto nella proposta di calendario venatorio, la data legale di chiusura della caccia al 30 gennaio 2014;

f) – con riferimento al parere di escludere dal prelievo la Lepre italiana si osserva che la popolazione siciliana risulta in uno status di conservazione soddisfacente (Lo Valvo, 2007); che nelle province di Palermo (Lo Valvo et al., 2010a) e Messina (Bruno et al., 2010) le densità hanno mostrato valori compatibili con un prelievo limitato; che nella provincia di Siracusa è stato avviato un allevamento sperimentale in cattività con finalità scientifica di conoscenza della biologia riproduttiva della specie (Lo Valvo et al., 2010b) avviando quindi, come suggerito dall'ISPRA, una prassi gestionale fondata su elementi di conoscenza oggettivi. Pertanto, se ne consente il prelievo nel corso del periodo 21 ottobre/21 novembre 2012 incluso, nei ristrettissimi limiti fissati nel piano di abbattimento di cui all'all. A al presente decreto;

g) – con riferimento al parere dell'ISPRA di escludere dal prelievo il Combattente, si rappresenta che tale limitazione assoluta sembra eccessiva. Tuttavia, l'Amministrazione si conforma al parere dell'Istituto e, per l'effetto, la specie è espunta, per la prossima stagione venatoria, dall'elenco delle specie cacciabili;

h) – con riferimento alla necessità di tutelare maggiormente l'Anatra marmorizzata si condivide il parere dell'ISPRA di posticipare ulteriormente al primo di novembre l'apertura della caccia agli anatidi negli AA.TT.CC. TP2, SR2, RG2; si condivide il parere di precludere l'attività venatoria nei

Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi; si condivide il parere di precludere dall'elenco delle specie cacciabili l'Alzavola negli AA.TT.CC. TP2, SR2 e RG2 mentre, per quanto riguarda i Pantani della Sicilia sud-orientale, si rileva che sugli stessi grava il divieto assoluto di caccia derivante dall'istituzione di Riserva naturale; non si condivide il parere di precludere l'attività venatoria nel Lago Trinità presso Castelvetro perché i recenti dati di presenza dell'Anatra marmorizzata mostrano che la specie risulta assente dall'isola durante il periodo di svernamento; che le caratteristiche ambientali del lago Trinità risultano scarsamente vocate alla permanenza della specie stessa la quale predilige, come riportato nel Piano d'azione per l'Anatra marmorizzata (Andreotti A., 2007), "*pantani ed acquitrini caratterizzati da ampie distese di acqua laminari*"; che lo stesso piano d'azione per la tutela della specie non indica la sospensione dell'attività venatoria tra le misure di tutela di quest'area umida; che l'attività venatoria costituisce un disturbo temporaneo che non altera nel tempo il sito, visto anche il divieto dell'uso di pallini di piombo nelle aree umide, e alleggerisce il disturbo negli invasi artificiali circostanti più idonei alla permanenza della specie;

i) - con riferimento alla data di apertura della caccia alla Quaglia si rileva che la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza (20 settembre) indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici"; che in Sicilia, a causa della particolare posizione geografica detto periodo è considerato finito alla metà di luglio (Lo Valvo et al., 1993); che nel documento della *Rete Rurale Nazionale & LIPU (2012) - Uccelli comuni in Italia - Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2011*, la specie è data in incremento moderato; che in base a quanto sopra esposto alla data del 16 settembre sono presenti in Sicilia soggetti che hanno terminato il periodo riproduttivo e soggetti migratori provenienti da aree di nidificazione più settentrionali. Pertanto, il parere espresso dall'ISPRA di posticipare la data di apertura della caccia alla Quaglia il primo di ottobre non è condivisibile, e per l'effetto tale data resta fissata il 16 settembre 2013. In assenza di pre-apertura, la chiusura della caccia a detta specie è fissata al 30 dicembre 2013;

OSSERVATO che nelle trascorse stagioni venatorie in quasi tutte le Regioni italiane la caccia a pressoché tutte le specie di cui all'art. 4, lett. n) dell'all. A al presente Calendario Venatorio si è chiusa a fine gennaio;

RITENUTO che se pur in assenza di tassative previsioni normative si possa comunque limitare il prelievo venatorio non solo attraverso la ragionevole predeterminazione dei capi abbattibili per giornata di caccia come previsto dell'art. 18, comma 4, L. n. 157/1992 e dell'art. 18, co. 1, L.R. n. 33/1997, ma anche attraverso il numero massimo di capi abbattibili nel corso dell'intera stagione venatoria;

VISTO che il Piano di abbattimento di cui all'art. 8 dell'allegato "A" al presente Calendario Venatorio proposto dall'Amministrazione all'ISPRA in ragione di specie è stato riformulato dall'Amministrazione stessa conformandolo ai limiti indicati da detto Istituto a seguito delle proprie valutazioni;

VISTO l'art. 18, comma 2, della L.R. n° 33/1997 che assoggetta alle disposizioni del Calendario Venatorio le Aziende Faunistico-Venatorie e le Aziende Agro-Venatorie;

RITENUTO che, in linea generale, il preventivo parere dell'ISPRA nella formulazione del Calendario Venatorio non è certo previsto con riferimento alla parte *tassativa* di esso avente natura *ricognitiva e divulgativa*, bensì a quella *discrezionale* di carattere *innovativo*; che, quindi, detto parere è riferito al *piano di abbattimento* di cui all'allegato "A" al presente decreto, alla regolamentazione della *preapertura* della stagione venatoria, agli ulteriori limiti al prelievo da apporre ai sensi degli artt. 19, co. 1, L.n. 157/1992 e 18, co. 4, L.R. n. 33/1997;

CONSIDERATO che il Calendario Venatorio deve essere adottato ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.R. n. 33/1997 onde evitare il venir meno degli ulteriori limiti in esso previsti rispetto al calendario venatorio statale che entrerebbe automaticamente e sostitutivamente in vigenza (cfr. *Cassazione civile, sez. I, 18/09/1992, n. 10685; Cass penale, 18 dicembre 1988, n. 1665; Cass. penale, sez. III, 12 febbraio 2003, n. 12365*);

CONSIDERATO che a prescindere dai pochi parziali discostamenti dal parere dell'ISPRA nessun danno può derivare alle popolazioni di fauna selvatica stante che l'Amministrazione, ad ogni buon conto, ha conformato la propria proposta di piano di abbattimento di cui all'allegato "A" al presente decreto alle indicazioni dell'ISPRA;

RITENUTO di dovere pubblicare il presente Calendario Venatorio non oltre il termine del 15 giugno previsto dall'art. 18, co. 4, L. n. 157/1992;

D E C R E T A

ART. 1. - Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;

ART. 2 – L'esercizio della caccia per l'annata venatoria 2013/2014 è regolamentato secondo le disposizioni contenute nell'allegato "A" facente parte integrante del presente decreto;

ART. 3 - Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione privata della caccia e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata (AA.TT.CC), sono indicate nell'allegato "B", facente parte integrante del presente decreto;

ART. 4 - L'esercizio dell'attività venatoria all'interno dei siti della Rete Natura 2000 sarà disciplinato con specifico provvedimento;

ART. 5. - Il presente decreto potrà subire modifiche inerenti gli esiti del ricorso giurisdizionale annotato al n. 1458/12 R.G. incardinato da Legambiente + altri presso il T.A.R. Palermo.

- Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul suo sito web.

- Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione.

Palermo 14/06/2013

F.to L'Assessore
Cartabellotta

CALENDARIO VENATORIO 2013/2014

Allegato "A"

ART. 1

Luoghi di caccia

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, a sua libera scelta, può scegliere n° 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n° 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge del 11/02/1992, n° 157.

ART. 2

Documenti

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di: a) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità; b) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia; c) Attestazione del versamento dell'addizionale di €5,16 ai sensi dell'art.24 della legge 157/92; d) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art.30 L.R. 1 settembre 1997 n.33); e) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza f) Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria; g) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi; h) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ. mod. ed integr.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative; i) tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza . I versamenti relativi ai punti b) e c) possono essere effettuati in unico bollettino; i versamenti relativi ai punti d), e) ed f) possono essere effettuati in unico bollettino.

Il cacciatore non residente in Sicilia autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni. Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria. Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento. I capi di selvaggina migratoria dovranno essere registrati nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia scelto; nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13.00, i capi di selvaggina ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovranno essere registrati alla fine della battuta di caccia. Inoltre, esclusivamente nel periodo della preapertura, il cacciatore, prima dell'inizio della giornata di caccia, sulla pagina relativa al giorno

di caccia del tesserino venatorio deve cerchiare il nome della specie o delle specie che intende cacciare per quella giornata.

ART. 3

Orari

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4

Calendario

Negli ambiti territoriali di caccia siciliani l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

Preapertura (01/09/2013 – 14/09/2013)

- a) dal 01 settembre al 14 settembre 2013 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- b) dal 01 settembre al 14 settembre 2013 incluso:
uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);
- c) dal 01 settembre al 14 settembre incluso:
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*)

In accoglimento del parere dell'ISPRA, la caccia in regime di preapertura e nel periodo 1-10 febbraio 2014 può essere esercitata ESCLUSIVAMENTE DAI CACCIATORI RESIDENTI IN SICILIA.

In accoglimento al parere dell'ISPRA, la caccia in regime di preapertura al Colombaccio e Tortora può essere esercitata limitatamente a tre giornate a libera scelta del cacciatore.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, L.R. n. 33/1997 si rammenta che le giornate prescelte devono essere segnate in maniera indelebile nell'apposito tesserino venatorio prima di iniziare l'attività venatoria. I trasgressori saranno severamente sanzionati.

Apertura

- d) dal 15 settembre 2013 al 16 dicembre 2013 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- e) dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014
mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*).
- f) dal 21 ottobre 2013 al 21 novembre 2013 incluso:
mammiferi: Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

La caccia a questa specie è consentita limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia di PA1, PA2, ME1 (soltanto nei comuni di Pettineo, Tusa, Motta D'Affermo, Mistretta, Castel di Lucio) SR1 (soltanto nei Comuni di: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino; SR2 (soltanto nei Comuni di: Canicattini Bagni, Noto e Rosolini).

- g) dal 3 novembre 2013 al 30 gennaio 2014 incluso:

mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*).

h) dal 15 settembre 2013 al 31 ottobre 2013 incluso:

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

i) dal 15 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 incluso e dall'1 febbraio 2014 al 10 febbraio 2014 incluso:

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*). Dal 1° febbraio al 10 febbraio la caccia al colombaccio è consentita esclusivamente da appostamento.

l) dal 15 settembre 2013 al 30 dicembre 2013 incluso

uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*);

m) dal 2 ottobre 2013 al 30 dicembre 2013 incluso:

uccelli: Merlo (*Turdus merula*), Allodola (*Alauda arvensis*).

n) dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014 incluso:

uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*), Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccia (*Scolopax rusticola*).

o) Conformemente a quanto suggerito dal *Piano di gestione* europeo della **Beccaccia**, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:

- bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);
- verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più;
- verificarsi di forti nevicite e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate.

- non è consentita la posta alla Beccaccia e l'appostamento, in qualsiasi forma, al Beccaccino;

p) Negli AA.TT.CC. SR2, RG2, TP2 l'attività venatoria all'avifauna acquatica ha inizio il 2 novembre 2012.

q) dal 15 settembre 2012 al 30 gennaio 2013 incluso:

uccelli : Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

– in accoglimento del parere dell'ISPRA, le specie Merlo, Gazza, Ghiandaia, Tortora e Colombaccio possono essere cacciate dal 1 al 30 settembre esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

– in accoglimento al parere dell'ISPRA, dal 1 gennaio al 30 gennaio 2014 la caccia al Tordo bottaccio, al Tordo sassello ed alla Cesena è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

- in accoglimento al parere dell'ISPRA, in tutto il territorio siciliano è vietato utilizzare munizioni con pallini di piombo in prossimità di laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche, lagune, nonché a distanza inferiore di 150 metri dalle rispettive rive;

- Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 30 dicembre è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. La caccia in battuta è regolata con

provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni Faunistico Venatorie entro il 5 settembre 2013. Dal 1 al 30 gennaio 2014 la caccia alla volpe è consentita esclusivamente in battuta e solo con l'ausilio di cani da seguita. Durante tale periodo le battute sono autorizzate dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca eccessivo disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) e Lepre italiana (*Lepus corsicanus*);

Art. 5

Prescrizioni inerenti l'accesso agli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente alla fauna migratoria

In esecuzione al disposto ex art. 22, co. 5, lett. a), L.R. n. 33/1997 e tenuto conto del parere espresso dall'ISPRA di limitare la mobilità dei cacciatori, l'accesso agli AA.TT.CC. prescelti da ogni cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria alla sola fauna migratoria è così regolamentato:

- 1) Il cacciatore può scegliere non più di 2 ambiti territoriali di caccia tra quelli in cui il numero di cacciatori potenziali ammissibili è superiore al numero di cacciatori residenti, e precisamente: AG1, AG2, CL1, CL2, CT2, EN1, EN2, PA2, RG1, RG2, SR1, SR2, TP1.
- 2) L'attività venatoria negli ambiti di cui sopra è consentita per non più di 20 giornate nel corso della stagione venatoria;

L'attività venatoria negli stessi ambiti è consentita esclusivamente al Colombaccio in appostamento. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria alla fauna migratoria dovranno essere indicati sul tesserino venatorio al momento del suo rilascio a cura del funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 per ogni ambito prescelto. Il versamento può essere cumulativo e può, altresì, cumularsi con i versamenti relativi agli ambiti di ammissione dei non residenti, nonché con la tassa annuale di concessione regionale. Esso va effettuato sul c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, e dovrà indicare le singole causali. La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento deve essere consegnata all'Ufficio del Comune all'atto del rilascio del tesserino.

Art. 6

Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

Il prelievo venatorio del Cinghiale (*Sus scrofa*) dal 2 novembre al 30 dicembre 2013 è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzato preventivamente dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. La caccia in battuta, previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, è consentita, per ogni singola squadra, esclusivamente un giorno la settimana nei giorni di lunedì o mercoledì o giovedì. Negli Ambiti Territoriali di Caccia ME1 e ME2, considerata l'elevata densità della specie, ogni singola squadra può essere autorizzata ad effettuare battute di caccia anche 2 (due) giorni alla settimana esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì o giovedì. Dal 2 al 30 gennaio 2014 la caccia al Cinghiale è consentita esclusivamente in battuta e solo con l'ausilio di cani da seguita; in tale periodo la caccia al Cinghiale in battuta è, ovunque, consentita esclusivamente un giorno la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì o giovedì, previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. La caccia al Cinghiale in battuta, ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2013 da parte delle Ripartizioni faunistiche venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi: • possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi; • per il solo ATC ME2 della provincia di Messina possono essere autorizzate fino a 10 squadre a battuta, contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi; • le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate

da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti: 1) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti; 2) i cacciatori in squadra, che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta; 3) i conduttori dei cani ,che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

ART. 7

Piano di abbattimento

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO	LIMITE MASSIMO STAGIONALE
Quaglia	5	25
Beccaccia	3	20
Tortora	5	20
Allodola, Alzavola, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Fischione, Germano reale, Moriglione, Beccaccino, Mestolone,	10	50
Codone, Pavoncella, Canapiglia	5	25
Coniglio selvatico	3	
Lepre italiana	1	1
Colombaccio periodo dall' 1 al 10 febbraio 2014	5	

- Il numero totale di capi abbattuti giornalmente di Coniglio selvatico e Lepre italiana non può, comunque, essere superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per singola specie.
- Nelle isole di Pantelleria (TP4), di Linosa (AG3) e di Vulcano (ATC ME 3) il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici per ogni giornata di caccia. Nell' isola di Ustica (PA3) il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 6 conigli selvatici per ogni giornata di caccia.
- Gli abbattimenti di Lepre italiana, ove consentiti, devono essere segnalati entro 48 ore dell'abbattimento alle Ripartizioni Faunistico Venatorie territorialmente competenti, mediante apposita scheda disponibile sul sito web dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

ART. 8

Allenamento e addestramento dei cani

A partire dal 15 agosto l'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta esclusivamente nei luoghi utili all'esercizio venatorio, senza possibilità di sparo, con esclusione dei due giorni precedenti la preapertura.

ART. 9

Regolamentazione e divieti inerenti il furetto

L'uso del furetto per la caccia al Coniglio selvatico è così regolamentato:

- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Agrigento l'uso del furetto è consentito dal 1 settembre al 17 novembre 2013 incluso, ad eccezione del territorio dei comuni di Cattolica Eraclea e Menfi dove non è consentito; nell'ATC AG 3 dal 2 ottobre 14 ottobre;
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Caltanissetta l'uso del furetto è consentito dal 1 settembre al 31 ottobre 2013 incluso, in tutto il territorio;

- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Catania è consentito dal 1 settembre al 30 novembre 2013 incluso. Dal 1 al 15 dicembre 2013 l'uso del furetto è consentito esclusivamente negli anfratti lavici etnei;
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Palermo l'uso del furetto è consentito soltanto nei comuni di Caccamo e Ciminna (PA2,) dal 1 settembre al 29 novembre 2013 incluso;
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Trapani, l'uso del furetto è consentito: dal 1 settembre al 4 novembre 2013 incluso, in tutti i comuni ad esclusione del comune di Vita dove è vietato. Negli ATC TP3 e TP4 dal 2 ottobre 2013;
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Messina l'uso del furetto non è consentito, salvo dal 2 ottobre al 30 novembre 2013 nell' ATC ME3 (Isola di Vulcano);
- L'uso del furetto è vietato in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia delle province di Enna, Ragusa e Siracusa.
- Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola. E' vietato trasportare, portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

ART 10

Ulteriori limitazioni dei luoghi di caccia

Dal 1 al 30 gennaio 2014 incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati intendendo per tali anche i seminativi con presenza sparsa di piante di carrubo, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghi artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri..

- Per la caccia alla volpe, possono essere utilizzati cani da tana e da seguita.
- Per la caccia al cinghiale possono essere utilizzati cani da seguita.
- Negli AA.TT.CC. TP2, RG2 e SR2 è vietata la caccia all'Alzavola (*Anas crecca*).
- Dal primo al dieci di febbraio la caccia al Colombaccio può essere esercitata esclusivamente da appostamento nei boschi e nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente ed a distanza maggiore di 500 metri dalle zone umide e dalle pareti rocciose.

ART. 11

Valichi montani

La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani:

Valico	Elevazione m s.l.m	Coordinate geografiche							
1. Portella Colla (Isnello – PA)	1.425	37° 52' 04'' N – 14° 00' 18'' E							
2. Portella di Mandarini (Petràlia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34'' N – 14° 05' 59'' E							
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21'' N – 14° 35' 27'' E							
4. Portella Biviere (Cesarò – ME)	1.281	37° 57' 18'' N – 14° 42' 35'' E							
5. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31'' N – 14° 17' 51'' E							
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59'' N – 14° 59' 54'' E							
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34'' N – 15° 12' 14'' E							

ART.12

Aziende Faunistico Venatorie e Agro Venatorie

Le norme del presente calendario venatorio si applicano anche nelle aziende faunistico - venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie la fauna di allevamento può essere immessa anche successivamente all'1 settembre 2013.

ART. 13

Aree di divieto di caccia

La caccia è vietata nelle zone di cui all'allegato "B" del presente Decreto.

ART. 14

Siti Natura 2000

La caccia nei Siti Natura 2000 sarà regolamentata con specifico provvedimento.

ART. 15

Norma di chiusura

Per quanto non previsto nel presente decreto, si applicano le ulteriori disposizioni vigenti in materia.

F.to L'Assessore
Cartabellotta

CALENDARIO VENATORIO 2013/14
"All. B"

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Foce del Fiume Platani"(AG1);
- 2) "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio" (AG1);
- 3) "Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco" (AG1);
- 4) "Monte San Calogero (Kronio)" (AG1);
- 5) "Torre Salsa" (AG1);
- 6) "Maccalube di Aragona"(AG2);
- 7) "Monte Cammarata" (AG2);
- 8) "Grotta di Sant'Angelo Muxaro" (AG2);
- 9) "Isola di Lampedusa" (AG3);
- 10) "Isola di Linosa e Lampione" (AG3).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Torre Salsa", ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);
- 2) "Lago Gorgo", ricadente nel territorio del Comune di Montallegro (AG1).

c) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Agrigento (AG1), all'interno dell'azienda agro venatoria "Monte Mele";
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Campobello di Licata (AG2), c/da Ficuzza;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Racalmuto (AG2), c/de Abate, Fico, Amara e Giarrizzo;
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Alessandria della Rocca (AG2), c/da Ciniè Carratello;
- 5) Ricadente nel territorio del Comune di Racalmuto (AG2), c/da Villanova;
- 6) Ricadente nel territorio del Comune di Cammarata (AG2), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Raineri".
- 7) Zona cinologica "B" ,ricadente nel territorio del comune di Canicattì (AG2),contrada Cazzola;

d) Zone del Demanio Forestale

e) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97;

f) Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Schembri Santa", ricadente nel territorio del Comune di Realmonte (AG1), c/de Vallon Forte e Gianpaolo;
- 2) "Morreale Andrea", ricadente nel territorio del Comune di Racalmuto (AG2), c/da Arena.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende agro-venatorie:

- 1) **A.A.V.** "Montemele", ricadente nel territorio dei Comuni di Agrigento e Realmonte (AG1);
- 2) **A.A.V.** "Giardinello", ricadente nel territorio del Comune di Cammarata (AG2).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) **“Monte Conca”** (CL1);
- 2) **“Lago Sfondato”** (CL1);
- 3) **“Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri”** (CL1);
- 4) **“Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale”** parte ricadente nel territorio comunale di Caltanissetta (CL1);
- 5) **“Lago Soprano”** (CL1);
- 6) **“Sughereta di Niscemi”** (CL2);
- 7) **“Biviere di Gela”** (CL2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) **“Oasi Scala”**, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1).

c) Zone cinologiche di tipo “B”:

- 1) **Mandra di Mezzo**. Ricadente nel territorio del Comune di San Cataldo (CL1),

d) Zone cinologiche di tipo “A”:

- 3) **Avvento, Bucceri, Persico**. Ricadente nel territorio del Comune di Caltanissetta (CL1),

e) Zone del Demanio Forestale.

f) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97:

g) Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) **“Mistretta Salvatore”**, ricadente nel territorio del Comune di Villalba (CL1), c/da Mattarello;
- 2) **“Morelli Pietro”**, ricadente nel territorio del Comune di Gela (CL2), c/da Olivo;

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) **A.F.V. “Mandra di Piano”**, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1);
- 2) **A.F.V. “Cardinale”**, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1);
- 3) **A.F.V. Poggio Diana per la parte ricadente nel territorio del comune di Niscemi (CL1)**

Aziende agro-venatorie:

- 1) **A.A.V. “San Martino Cicuta”**, ricadente nel territorio del Comune di Caltanissetta (CL1);
- 2) **A.A.V. “Cisterna Barboraso Manca”**, ricadente nel territorio del Comune di San Cataldo (CL1);

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Il territorio di seguito indicato sottoposto a protezione è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

- 1) "Parco dell'Etna" (CT1);
- 2) "Parco dei Nebrodi" (CT1);
- 3) "Parco fluviale dell'Alcantara" (CT1).

b) Riserve naturali:

- 1) "Oasi del Simeto" (CT1);
- 2) "Fiume Fiumefreddo" (CT1);
- 3) "Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi" (CT1);
- 4) "Complesso Immacolatella e Micio Conti" (CT1);
- 5) "La Timpa"(CT1);

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica :

- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", ricadente nel territorio dei Comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
- 2) "Ponte Barca", ricadente nel territorio del Comune di Paternò (CT1).

d) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Poggio Racineci";
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Licodia Eubea (CT2), c/da Alia;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Catania (CT1), c/da Juncetto;
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Randazzo (CT1), c/da Torrazza;
- 5) Ricadente nel territorio del Comune di Ramacca (CT1), c/da Cafaro.
- 6) Ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT 1)c/da Placa – Valle dell'Aquila
- 7) Ricadente nel Territorio del Comune di Castel di Iudica (CT1) c/da Vassallo;
- 8) Ricadente nel Territorio del Comune di Caltagirone (CT 1) c/da Russa;

e) Zone del Demanio Forestale.

f) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97:

g) Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Castro Nunzio", ricadente nel territorio del Comune di Ramacca (CT1), contrada Giunta Giummarra;
- 2) "Motta Maria", ricadente nel territorio del Comune di Mineo (CT1), contrada Monaci.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico – venatorie:

- 1) A.F.V. "Acquavena Giardinelli Macchiafava", ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT1);
- 2) A.F.V. "Malaterra", ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT1);
- 3) A.F.V. "Poggio Diana", ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2);
- 4) A.F.V. "Insolio", ricadente nel territorio del Comune di Granieri (CT2).

Aziende agro-venatorie:

- 1) **A.A.V.** “El Condor”, ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT1);
- 2) **A.A.V.** “Lavinia”, ricadente nel territorio del Comune di Castel di Judica (CT1);
- 3) **A.A.V.** “Poggio Racineci”, ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2);
- 4) **A.A.V.** “Dain ”, ricadente nel territorio dei Comuni di Vizzini e Licodia Eubea (CT2);
- 5) **A.A.V.** “Stella di Racineci”, ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2);
- 6) **A.A.V.** “Russa”, ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2);

Per la stagione venatoria 2013/2014 l’esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:

- 1. Area comunale “Parco Monte Po”,** ricadente nel territorio del Comune di Catania (CT1);
- 2. Parco Naturalistico sub-urbano “Gurna”,** ricadente nel territorio del Comune di Mascali (CT1);
- 3. Parco Naturalistico sub-urbano “Monte Serra”,** ricadente nel territorio del Comune di Viagrande (CT1);

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania dove l’attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dell’allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Parchi:

- 1) **“Parco dei Nebrodi” territorio dei comuni di Cerami e Nicosia** ATC (EN1);
- 2) **“Parco Minerario Floristella”** territorio comunale di Enna ATC (EN2).

b) Riserve naturali:

- 1) **“Monte Altesina”** territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia(EN1);
- 2) **“Sambuchetti - Campanito”** territorio dei comuni di Nicosia e Cerami (EN1);
- 3) **“Vallone di Piano della Corte”** ricadente nel territorio del comune di Agira(EN1);
- 4) **“Lago di Pergusa”** ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
- 5) **“Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale”** ricadente nel territorio dei comuni di Enna e Pietraperzia, (EN2);
- 6) **“Rossomanno – Grottascura – Bellia”** ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) **“Invaso Diga Don Sturzo”,** parte ricadente nel territorio del Comune di Aidone (EN2).

d) Zone cinologiche di tipo “B”:

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Calascibetta (EN2), c/da Peraniera;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1), c/da Graffagna.
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Piazza Armerina - Feudo Ventura- ATC EN 2
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Troina ATC EN 1- “Barsamà”ATC EN 1
- 5) Ricadente nel territorio del Comune di Centuripe- Costantina Frachiscè ATC EN 1

f) Zone del Demanio Forestale.

g) Fondi chiusi ai sensi dell’art. 24 della L.R. 33/97:

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) **A.F.V.** “Buscemi”, ricadente nel territorio dei Comuni di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1);
- 2) **A.F.V.** “Scarvi San Francesco”, ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1);
- 3) **A.F.V.** “S. Silvestro Intronata”, ricadente nel territorio del Comune di Sperlinga (EN1);
- 4) **A.F.V.** “Sciara Gurghi Giumenta” parte ricadente nel territorio del Comune di Sperlinga (EN1);
- 5) **A.F.V.** “Cicera” ricadente nel territorio del Comune di Sperlinga (EN1);
- 6) **A.F.V.** “La Sughereta”, ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1)
- 7) **A.F.V.** “Monaco”, ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1);
- 8) **A.F.V.** “Bontà di Sicilia”, ricadente nel territorio del Comune di Cerami (EN1);
- 9) **A.F.V.** “Tremurli”, ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2).

Aziende agro-venatorie:

- 1) **A.A.V.** “Cannella”, ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1);
- 2) **A.A.V.** “Crisaffe”, ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1)
- 3) **A.A.V.** “Carangiaro-Scioltabino”, ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2);
- 4) **A.A.V.** “Capitone”, ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2);
- 5) **A.A.V.** “Carangiaro”, ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2);
- 6) **A.A.V.** “Ficilino Polizzello”, parte ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1).
- 7) **A.A.V. Drago** ricadente nel territorio comunale di Aidone e Piazza Armerina EN2
- 8) **A.A.V.** Feudo Ventura nel territorio del comune di Piazza Armerina ATC EN2
- 9) **A.A.V.** Costantina Frachiscè ricadente nel territorio del comune di Centuripe ATC EN1

Aree Industriali:

- 1) Cosorzio A.S.I. ATC EN2
- 2) Miniera Pasquasia ATC EN2

Parchi storici e Parchi archeologici con decreto di vincolo dell'assessorato dei BB.CC.AA e P.I. ATC EN1 ed ATC EN2

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Enna dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

- 1) “**Parco dei Nebrodi**” (ME1 - ME2);
- 2) “**Parco fluviale dell'Alcantara**” (ME2).

b) Riserve naturali:

- 1) “**Vallone Calagna sopra Tortorici**” (ME1);
- 2) “**Bosco di Malabotta**” (ME2);
- 3) “**Fiumedinisi e Montescuderi**” (ME2);
- 4) “**Isola Bella**” (ME2);
- 5) “**Laghetti di Tindari**” (ME2);
- 6) “**Laguna di Capo Peloro**” (ME2);
- 7) “**Isola di Alicudi**” (ME3);
- 8) “**Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari**” (ME3);
- 9) “**Isola di Panarea e Scogli vicini**” (ME3);
- 10) “**Isola di Stromboli e Strombolicchio**” (ME3);

11) “Monte Fossa delle Felci e dei Porri” (ME3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Serrafalco - Costi - Cuppitta”, ricadente nel territorio del Comune di Castelmola (ME2);
- 2) “San Cono - Casale - Cardusa”, ricadente nel territorio del Comune di Tripi (ME2);
- 3) “Loco - Mandali - Santa Venera”, ricadente nel territorio del Comune di Castoreale (ME2);
- 4) “Rocca Salvatesta”, ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
- 5) “Mandrizzi”, ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

d) Zone Cinologiche di tipo “B”:

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Novara di Sicilia (ME2), c/de Montagna Serro dell'Olmo, Tavoliere e Pirato;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di S. Lucia del Mela (ME2), c/da Piano del Campo;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di San Piero Patti (ME2), c/da Canalotto.
- 4) Ricadente nel Comune di Ficarra c/da S.Rosalina ATC ME 2

e) Zone del Demanio Forestale.

f) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. “Ruggirà Comunelli”, ricadente nel territorio del Comune di Cesarò (ME1);
- 2) A.F.V. “Casazza”, ricadente nel territorio del Comune di Cesarò (ME1);
- 3) A.F.V. “Cirrito” parte ricadente nel territorio del Comune di Pettineo (ME1);

Aziende agro-venatorie

- 1) azienda agro-venatoria “ La quercia”, ricadente nel territorio del comune di Patti (ATC ME2) c/da Litto;

La caccia, inoltre, è vietata nei seguenti valichi montani e per una distanza, in ogni senso, di mille metri dagli stessi

<i>Valico</i>	<i>Elevazione m s.l.m</i>	<i>Coordinate geografiche</i>
1. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N – 14° 35' 27" E
2. Portella Biviere (Cesarò – ME)	1.281	37° 57' 18" N – 14° 42' 35" E
3. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31" N – 14° 17' 51" E
4. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N – 14° 59' 54" E
5. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N – 15° 12' 14" E

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Messina dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dell'allegato "A" al presente decreto. La caccia è vietata nei seguenti valichi montani, per una distanza di mille metri dagli stessi

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali

- 1)“Parco delle Madonie” (PA2).

b) Riserve naturali:

- 1) “**Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella**” (PA1);
- 2) “**Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago**” (PA1);
- 3) “**Capo Gallo**” (PA1);
- 4) “**Capo Rama**” (PA1);
- 5) “**Grotta di Carburangeli**” (PA1);
- 6) “**Grotta di Entella**” (PA1);
- 7) “**Grotta Conza**” (PA1);
- 8) “**Grotta dei Puntali**” (PA1);
- 9) “**Isola delle Femmine**” (PA1);
- 10) “**Monte Carcaci**” (PA1);
- 11) “**Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco**” (PA1);
- 12) “**Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio**” (PA1);
- 13) “**Serre della Pizzuta**” (PA1);
- 14) “**Montepellegrino**” (PA1);
- 15) “**Bosco della Favara e Bosco Granza**” (PA2);
- 16) “**Monte S. Calogero**” (PA2);
- 17) “**Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto**” (PA2);
- 18) “**Serre di Ciminna**” (PA2);
- 19) “**Isola di Ustica**” (PA3).
- 20) “**Grotta della Molara**”

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “**Invaso Poma**”, ricadente nel territorio dei Comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
- 2) “**Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela**”, ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).

d) Zone cinologiche di tipo “B”:

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Altofonte (PA1), c/da Rebuttone;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Corleone (PA1), c/da Spinuso;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Lercara Friddi (PA1), c/da Todaro;
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1) c/da Marosa
- 5) Ricadente nel territorio del Comune Baucina (PA2) C/da Suvarita
- 6) Ricadente nel territorio del Comune di Vicari (PA1), c/da Rocche di Ferro;
- 7) Ricadente nel territorio del Comune di Alimena (PA2), c/da Bulfara;
- 8) Ricadente nel territorio del Comune di Castellana Sicula (PA2), c/da Tudia, all’interno dell’azienda agro-venatoria “Di Dato Francesca”;
- 9) Ricadente nel territorio del Comune di Caccamo (PA2), S.Leonardo
- 10) Ricadente nel territorio del Comune di Cerda (PA2), c/da Malluta;
- 11) Ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2), c/da Camporotondo;
- 12) Ricadente nel territorio del Comune di San Mauro Castelverde (PA2), all'interno dell' azienda faunistico-venatoria "Cirrito";
- 13) Ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1) c/da Giardinello, all'interno dell'azienda agro-venatoria omonima;
- 14) Ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2) c/da Mandranuova;
- 15) Ricadente nel territorio del Comune di Montemaggiore Belsito (PA2) c/da Ladro.

e) Zone cinologiche di tipo “A”:

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Cerda (PA2), c/da Burgitabus;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Resuttano (PA2), c/da Sparaino.

f) Zone del Demanio Forestale.

g) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97

i) Centri ed Allevamenti di Selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) “Barna Gianpiero”, ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1), c/da Marosa;
- 2) “Randazzo Giovanni”, ricadente nel territorio del Comune di Partinico (PA1), c/da Ramo;
- 3) “Emma Benedetto”, ricadente nel territorio del Comune di Monreale (PA1), c/da Billiemi;
- 4) “Napoli Calogero”, ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2), c/da Mandra Nuova.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) **A.F.V.** “Marosa”, ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1);
- 2) **A.F.V.** “Cirrito” (parte), ricadente nel territorio del Comune di San Mauro Castelverde (PA2);
- 3) **A.F.V.** “Sciara, Gurghi Giumenta” parte ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2);
- 4) **A.F.V.** “Cicera” (parte), ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2);
- 5) **A.F.V.** “Pecorone”, ricadente nel territorio del Comune di Ciminna (PA2);
- 6) **A.F.V.** “Maganocce” ricadente nel territorio del Comune di Piana degli Albanesi (PA1);
- 7) **A.F.V.** “Zimmarra” ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2)

8)A.F.V. “Casalgiordano”, ricadente nel territorio del Comune di Blufi (PA2)

Aziende agro-venatorie:

- 1) **A.A.V.** “Giardinello”, ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1);
- 2) **A.A.V.** “Francesca Di Dato”, ricadente nel territorio del Comune di Castellana Sicula (PA2);
- 3) **A.A.V.** “Cannella” (parte), ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2);
- 4) **A.A.V.** “Mandranuova”, ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2).
- 5) **A.A.V.** “Ficilino – Polizzello” parte ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2)

La caccia, inoltre, è vietata nei seguenti valichi montani e per una distanza, in ogni senso, di mille metri dagli stessi

Valico	Elevazione m s.l.m	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello – PA)	1.425	37° 52' 04" N – 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarini (Petralia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N – 14° 05' 59" E

Per la stagione venatoria 2013/2014 l'attività venatoria è altresì vietata, ai sensi dell'art. 18 comma 4, nelle seguenti zone:

- 1). **Comune di San Mauro Castelverde**, area estesa Ha 1500 nelle contrade Torretta, Pirato, Canalicchio , Colombo, Gallina, Portella Ciambra.

L'attività venatoria è altresì vietata:

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Pino d'Aleppo" (RG1);
- 2) "Macchia foresta del fiume Irminio" (RG1 - RG2).
- 3) "Pantani della Sicilia sud-orientale" (RG2)

b) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1), c/da "Montesano"
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1), c/da Pontemaggio Aramonda;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Modica (RG2), c/da Sbrizza.

c) Zone del Demanio Forestale. In via di chiarimento e definizione

d) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97

e) Centri ed Allevamenti di Selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Azzaro Giuseppa", ricadente nel territorio del Comune di Giarratana (RG1), c/da Donna Scala.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Maestro", ricadente nel territorio dei Comuni di Ragusa (RG1) e Scicli (RG2);
- 2) A.F.V. "Pulce", ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1);

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "Montesano", ricadente nel territorio del Comune di Modica (RG2) .

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Ragusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Pantalica, Valle dell'Anapo e T. Cavagrande" (SR1);
- 2) "Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio" (SR1);
- 3) "Grotta Palombara" (SR1);
- 4) "Saline di Priolo" (SR1);
- 5) "Riserva Naturale Orientata di Vendicari" (SR2);
- 6) "Cavagrande del Cassibile" (SR2);
- 7) "Fiume Ciane e Saline di Siracusa" (SR2);
- 8) "Grotta Monello" (SR2).
- 9) **Pantani della Sicilia sud-orientale ricadente nei comuni di Pachino e Noto (SR2);**

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Lago di Lentini", ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1);
- 2) "Oasi faunistica di Vendicari", ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).

c) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2), c/da Baronazzo;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Avola (SR2), c/da Spineta.

d) Zone del Demanio Forestale.

e) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97

f) Centri ed Allevamenti di Selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Circoli riuniti cacciatori di Avola e Noto", ricadente nel territorio del Comune di Avola (SR2), c/da Spineta.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) **A.F.V.** "Casale", ricadente nel territorio del Comune di Buscemi (SR1);
- 2) **A.F.V.** Bufalefi ricadente nel territorio del comune di Noto (SR 2);
- 3) **A.F.V.** "Sant'Elia Meti", ricadente nel territorio dei Comuni di Avola e Noto (SR2);
- 4) **A.F.V.** "Val di Noto Porcari Spineta", ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2);

Aziende agro-venatorie:

- 1) **A.A.V.** "Azienda Agricola Baronazzo", ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2);
- 2) **A.A.V.** "Montagna di Avola", ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).
- 3) **A.A.V.** "Busulmone" ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2) ;

Parchi storici ed archeologici

Altresì l'attività venatoria è vietata:

- 1) "Capo Murro di Porco e della penisola della Maddalena" ricadente nel comune di Siracusa (SR2)- Come previsto dal Decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'ambiente;
- 2) " Pantani di Gelsari e di Lentini" Come previsto dal Decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'ambiente;

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Siracusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "**Bosco di Alcamo**" (TP1);
- 2) "**Zingaro**" (TP1);
- 3) "**Saline di Trapani**" (TP1);
- 4) "**Monte Cofano**" (TP1);
- 5) "**Foce del fiume Belice e dune limitrofe**" (TP2);
- 6) "**Isole dello stagnone di Marsala**" (TP2);
- 7) "**Grotta Santa Ninfa**" (TP2);
- 8) "**Lago Preola e Gorgi Tondi**" (TP2);

9) **“Isola di Pantelleria”** (TP4).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) **“Capofeto”**, ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2).

c) Zone Cinologiche di tipo “B”:

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Salemi (TP2), c/da San Giorgio;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Partanna (TP2), c/da Magaggiari;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Castelvetrano (TP2), c/da SS. Trinità, all'interno dell'azienda agro-venatoria;
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1), c/da Casal Monaco.
- 5) Ricadente nel territorio del Comune di Mazzara del Vallo c/da Bucari.

d) Zone del Demanio Forestale regionale .

e) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende agro-venatorie:

- 1) **A.A.V.** “SS. Trinità”, ricadente nel territorio del Comune di Castelvetrano (TP2);
- 2) **A.A.V.** “Casal Monaco”, ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1).
- 3) **A.A.V.** “ Sant'Agata Masseria vecchia” ricadente nel territori del comune di Mazzara del Vallo;

Per la stagione venatoria 2013/2014 l'attività venatoria inoltre è vietata nelle seguenti zone:

- 1). **“Pantano Leone”**, ricadente nel territorio del Comune di Campobello di Mazara (TP2).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dell'allegato "A" al presente decreto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Si rappresenta che ai sensi del comma 1 art. 10 della L. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i Comuni siciliani.

Si ricorda che ai sensi del comma 3 art. 21 della L.R. 1° settembre 1997 n° 33 *“tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio”*

Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente è consultabile il sito: www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie, sono incaricate di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza.

Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana anche per il tramite delle Ripartizioni Faunistico Venatorie , Unità Operative del Servizio VII del Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

F.to L'Assessore
Cartabellotta